



	Misure protettive sanità animale	Misure protettive basate sul diritto alimentare
<b>Regione</b>		
Africa subsahariana	<b>L'importazione di roditori di specie non domestiche e di scoiattoli è proibita.</b> Decisione 2003/459/CE	
Tutti gli Stati terzi	<b>L'importazione di partite di richiami da caccia a base di urina di cervidi è vietata.</b> Decisione di esecuzione (UE) 2016/1918	
Tutti gli Stati terzi	<b>Salamandre e tritoni (ordine dei <i>Caudata</i>)</b> possono essere importati soltanto da determinati Stati terzi e accompagnati da un certificato veterinario. Al momento dell'importazione deve essere presentata anche una dichiarazione scritta in cui l'autorità cantonale conferma che gli animali possono essere portati in un impianto di quarantena autorizzato. Durante il successivo isolamento sono prescritti determinati analisi e/o trattamenti concernenti il fungo della pelle <i>Batrachochytrium salamandrivorans</i> . Decisione di esecuzione (UE) 2018/320	
<b>Paese</b>		
AL Albania		<b>L'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, nonché di pesci vivi trasportati in acqua e crostacei è vietata.</b> Decisione 2004/225/CE <b>Prodotti della pesca</b> per i pesci che appartengono alle famiglie Scombridae, Clupeidae, Coryfenidae, Pomatomidae e Scombro-sosidae: Deve essere effettuato un controllo prima di ogni importazione per assicurarsi che il valore limite dell'istamina sia rispettato. Questo

		<p>controllo può essere effettuato in due modi. Tutti i costi derivanti da questi controlli saranno addebitati agli importatori.</p> <p>Decisione 2007/642/CE</p>
AU Australia	<p>I <b>gatti</b> possono essere importati solo con un certificato sanitario ufficiale accompagnato da un certificato veterinario in cui viene garantito che gli animali non siano stati ospitati presso aziende nelle quali durante gli ultimi 60 giorni sono stati confermati casi di malattia di Hendra.</p> <p>L'importazione di <b>volpi volanti</b> del genere <i>Pteropus</i> è consentita solo a determinate condizioni.</p> <p>Decisione 2006/146/CE</p>	
BR Brasile		<p>La <b>carne di pollame e i prodotti e preparati a base di carne di ogni tipo</b> possono essere importati nell'UE solo con un certificato complementare rilasciato dall'autorità brasiliana competente, attestante che la partita è stata sottoposta alle analisi microbiologiche e recante il seguente testo:</p> <p>«The products covered by this Health Certificate have been sampled and analyzed in accordance with Regulation (EC) n° 2073/2005, before consignment. According to these pre-shipment analyses, the products comply with EU legislation».</p> <p>Devono essere allegate le indicazioni sul prelievo di campioni, sui metodi e sulle analisi e tutti i risultati. È possibile richiedere all'USAV un modello di certificato.</p>
CN Cina		<p>Secondo la decisione 2002/994/CE, <b>l'importazione dalla Cina di prodotti animali destinati all'alimentazione umana o animale è proibita</b>, fatte salve le eccezioni disciplinate nell'allegato della medesima decisione. Nella parte I dell'allegato figura l'elenco dei prodotti animali che possono essere importati nel rispetto delle condizioni standard valide per il prodotto specifico senza il certificato previsto all'articolo 3. <b>Prodotti dell'acquacoltura, gamberetti sgusciati e/o lavorati, gamberi della specie <i>Procambrus clarkii</i> pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca, involucri di origine animale, carni di coniglio, uova e prodotti a base di uova, pappa reale, miele, propoli e polline delle api, prodotti di carne di pollame</b> possono essere importati</p>

		<p>solo se accompagnati da una dichiarazione dell'autorità cinese competente indicante che ogni invio è stato sottoposto ad un'analisi chimica prima della sua spedizione. Questa analisi deve essere realizzata in particolare con il fine di verificare la presenza di cloramfenicolo, di nitrofurano e dei suoi metaboliti. Inoltre per i prodotti dell'acquacoltura deve essere effettuato un'analisi chimica per escludere la presenza di verde di malachite e di violetto di cristallo, nonché dei loro metaboliti. I risultati delle analisi dovrebbero essere allegati al momento del controllo veterinario.</p> <p>Decisione 2002/994/CE</p>
GN Guinea		<p><b>Sospensione di tutte le importazioni di prodotti della pesca destinati alla consumazione umana.</b></p> <p>Decisione 2007/82/CE</p>
IN India		<p>Importazione di <b>prodotti dell'acquacoltura</b>:</p> <p>Se non accompagnata dai risultati di esami analitici per il cloramfenicolo, la tetraciclina, l'ossitetraciclina, la clorotetraciclina e i metaboliti dei nitrofurani eseguiti nel luogo di origine, la partita viene autorizzata solo dopo essere stata sottoposta a un test di laboratorio in Svizzera.</p> <p>Se accompagnato dai relativi esami, il 50 % delle partite viene autorizzato solo dopo un test di conferma in Svizzera. Tutti i costi derivanti da questi controlli saranno addebitati agli importatori.</p> <p>Decisione 2010/381/UE</p>
JP Giappone		<p>Tutte le partite di derrate alimentari o alimenti per animali di origine animale che devono essere sottoposte a controlli veterinari di confine ai sensi della decisione 2007/275/CE, originarie del Giappone, da esso provenienti e/o aventi il Giappone come luogo di spedizione, devono essere <b>notificate</b> con un preavviso di almeno <b>due interi giorni lavorativi</b> al posto d'ispezione frontaliere mediante TRACES.</p> <p>Oltre a dover soddisfare le condizioni valedoli normalmente, ogni partita di pesci e di prodotti della pesca secondo l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 (modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058) o di derrate alimentari contenenti più del 50 % di tali prodotti, la cui origine o provenienza è</p>

		<p>il Giappone, deve essere accompagnata da una <a href="#">dichiarazione in originale</a> attestante che i prodotti non sono mai stati esposti a un rischio di contaminazione oppure, nell'eventualità contraria, che sono stati sottoposti a una corrispondente analisi di laboratorio. Il relativo rapporto deve accompagnare la partita.</p> <p>Il 5 % delle partite che necessitano della dichiarazione di cui sopra, scelto a caso, sarà controllato all'arrivo in Svizzera per accertare l'eventuale presenza dei radionuclidi suddetti. Le partite verranno tenute sotto sequestro all'aeroporto fino a quando non saranno disponibili i risultati delle analisi di laboratorio. Tutti i costi derivanti da questi controlli saranno addebitati agli importatori.</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/6</p>
MY Malaysia	<p><b>Penisola</b></p> <p><b>Cani e gatti</b> possono essere importati solo con un certificato sanitario ufficiale accompagnato da un certificato veterinario in cui viene garantito che:</p> <p>a) gli animali non sono venuti a contatto con suini almeno durante gli ultimi 60 giorni precedenti l'esportazione</p> <p>b) gli animali non sono stati ospitati presso aziende nelle quali durante gli ultimi 60 giorni sono stati confermati casi di malattia di Nipah</p> <p>c) gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un saggio Elisa di cattura delle IgG presso un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità veterinarie ai fini dell'esecuzione di prove per la ricerca di anticorpi del virus Nipah, su un campione di sangue prelevato non più di 10 giorni prima dell'esportazione</p> <p>L'importazione di <b>volpi volanti</b> del genere <i>Pteropus</i> è consentita solo a determinate condizioni.</p> <p>Decisione 2006/146/CE</p> <p><b>Tutta la Malaysia</b></p> <p>L'importazione dei seguenti partite di pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi (<i>Cyprinidae</i>), di loro uova e loro gameti è proibita:</p> <p>- pesci vivi di acquacoltura destinati all'allevamento, alle pe-</p>	

	<p>schiere e agli impianti ornamentali aperti;</p> <p>-pesci ornamentali delle seguenti specie destinati agli impianti ornamentali chiusi: <i>Carassius auratus</i> (pesce rosso), <i>Ctenopharyngodon idellus</i> (carpa erbivora), <i>Cyprinus carpio</i> (carpa comune), <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (carpa argento), <i>Aristichthys nobilis</i> (carpa testa grossa), <i>Carassius carassius</i> (carassio), <i>Tinca tinca</i> (tinca)</p> <p>Regolamento (CE) N. 1252/2008</p>	
TR Turchia		<p><b>Le importazioni di molluschi bivalvi vivi e refrigerati è proibita.</b></p> <p>I <b>molluschi bivalvi congelati</b> sono soggetti a controlli da effettuare presso i posti d'ispezione frontaliere al fine di determinare il livello di contaminazione da <i>Escherichia coli</i>.</p> <p>I <b>molluschi congelati o trasformati</b> provenienti da tale Paese sono soggetti a controlli da effettuare presso i posti d'ispezione frontaliere al fine di la presenza di biotossine marine.</p> <p>In tal caso le partite restano sotto la supervisione del posto d'ispezione frontaliero fino alla ricezione degli esiti dei test. Tutti i costi derivanti da questi controlli saranno addebitati agli importatori.</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) N. 743/2013</p>
UA Ucraina		<p><b>Latte scremato in polvere e prodotti di allattamento artificiale ottenuti dal latte in polvere, destinati all'alimentazione animale:</b> ogni partita deve essere esaminata per escludere la presenza di residui, in particolare per il cloramfenicolo.</p> <p>In tal caso le partite restano sotto la supervisione del posto d'ispezione frontaliero fino alla ricezione degli esiti dei test. Tutti i costi derivanti da questi controlli saranno addebitati agli importatori.</p> <p>Decisione 2002/805/CE</p>
US Stati Uniti	<p><b>L'importazione di cani della prateria (<i>Cynomys sp.</i>) è proibita.</b></p> <p>Decisione 2003/459/CE</p>	

01.12.2018